

BOZZA BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
(art. 25 Reg. CE 1198/06)

1. Finalità della misura

Gli obiettivi perseguiti dalla presente misura sono riconducibili al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato, secondo le indicazioni di cui al Capitolo III del Reg. CE 2371/2002, relativo all'adeguamento della capacità di pesca.

La misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire l'evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca selettivi.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza e della potenza motore e conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
- miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di adeguate tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
- garantire la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla misura;
- garantire la conformità alle norme vigenti;
- soddisfare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Ai fini della sicurezza a bordo, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, è possibile effettuare un lieve aumento di stazza (stazza di sicurezza), purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca (art. 11.5 Reg. CE 2371/2002). Detto aumento deve essere certificato da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

(La misura può essere attivata dall'Amministrazione centrale all'interno di un piano di gestione limitatamente alla sostituzione degli attrezzi)

2. Area territoriale di attuazione

I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi del territorio regionale di riferimento dalla data di pubblicazione del bando.

(In caso di attivazione della misura da parte dell'Amministrazione centrale, i natanti devono essere iscritti nel Registro comunitario ed in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nella/e GSA per la/e quale/i è attivato il relativo piano di gestione.)

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività senza incrementare le capacità di cattura del peschereccio;
- investimenti volti alla sostituzione del motore;
- investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
 - ridurre i rigetti in mare;
 - ridurre l'impatto della pesca su specie non commerciali;
 - ridurre l'impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
 - proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
- investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli stessi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006.
- Prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l'impatto di pesca sulle specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa comunitaria.
- Massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della selettività, nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata dall'armatore, o dal proprietario, utilizzando il modello di cui all'Allegatoe sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del DPR n.445/2000.

Le domande di ammissione, complete della relativa documentazione, devono essere spedite a mezzo raccomandata, per via telematica, o presentate direttamente alla Regione, via, entro il termine perentorio di giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel.....

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione presente sul timbro postale.

In caso di domande presentate da richiedenti appartenenti ad un gruppo, per l'iniziativa riguardante l'acquisto e installazione del motore, le singole domande dovranno essere inviate con un'unica lettera di trasmissione.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili al finanziamento sono i proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca. Per questi ultimi soggetti è necessario che il proprietario accordi, per iscritto, il proprio consenso alla esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio.

6. Requisiti per l' ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa (cooperative, società di armamento) utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve rispettare le condizioni di seguito elencate:

- essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei compartimenti marittimi della Regione di riferimento dalla data di pubblicazione del bando;
- avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda. Fa eccezione il caso di danneggiamento dell'imbarcazione per avverse condizioni meteomarine, certificate dall'Autorità marittima, e in caso di arresto temporaneo;
- se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, deve essere certificata la validità tecnico economica dell'iniziativa da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

1. preventivo (o contratto) del cantiere navale;
2. riepilogo dei preventivi o fatture;
3. preventivi o fatture di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature;
4. estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;
5. certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.) del proprietario o dell'armatore;
6. certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni;
7. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale rappresentante, attestante di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi uguali a quelli richiesti, negli ultimi 5 anni;
8. certificato della Camera di commercio o del tribunale, con indicazione dello stato non fallimentare dell'impresa richiedente;
9. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato nei confronti del personale dipendente o DURC;
10. in caso di domanda presentata dall'armatore, assenso del/i proprietario all'investimento;
11. in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, per interventi che riguardano il sistema di propulsione, autocertificazione riguardante la partecipazione della

- nave a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante;
12. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07;
 13.

L'Amministrazione concedente si riserva di richiedere, ai sensi dell'art.6 della legge n.241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

Scafo

- ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
- consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione e sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione;
- installazione degli alberetti di poppa e di prua;
- installazione dell'arcone di poppa;
- installazione del rullo di poppa;
- ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
- ristrutturazione della plancia;
- ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.

Attrezzature per la pesca

- acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.).

Sistemazione interna

- ristrutturazione degli alloggi e servizi per l'equipaggio.

Impianti vari

- impianto elettrico;
- gruppi elettrogeni;
- impianto di riscaldamento;
- impianto idraulico del verricello.
- acquisto e installazione del sistema idraulico;
- acquisto e installazione del sistema di trasmissione;
- acquisto e installazione dell'elica;
- pompa sentina.

Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato

- lavori per adeguamento alle norme di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro;
- macchine per il trattamento del pescato;

- macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
- impianti frigoriferi;
- ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza).

Sistema di propulsione

- Acquisto e installazione del motore principale con le seguenti modalità:
 1. per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3, Allegato 1 del Reg. CE 26/2004: potenza del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire;
 2. per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente punto 1: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire;
 3. per le navi superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto, con sistema di pesca a traino: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire, nonché obbligo di partecipazione a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.

La riduzione del 20% della potenza del motore può essere conseguita da un gruppo di navi, alle seguenti condizioni:

- a) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;
- b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;
- c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione c, del Reg. CE 1639/2001 (G.U. L222 del 17 agosto 2001, pag. 53);
- d) uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi;
- e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza del motore.

Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si applica la seguente formula:

$$\text{potenza finale} \leq \text{potenza iniziale} - \text{riduzione di potenza del 20\%}$$

dove:

potenza iniziale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni;

riduzione di potenza del 20% = il 20% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo.

- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto e installazione di motore a metano;
- acquisto e installazione di motore ausiliario;
- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

Apparecchiature elettroniche

- acquisto e installazione di pilota automatico, plotter, radar, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box, ecoscandaglio, epirb;
- acquisto e installazione di apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione (E.C.S. Electronic Chart System), relativi alla cartografia digitale e database.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 5% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.

Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di Organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- IVA;
- materiale usato, compreso il montaggio;
- sonar e altre attrezzature che possano accrescere la capacità di pesca;
- lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
- revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di materiale non durevole (casse per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti);
- lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
- spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007;
- contributi in natura;
- spese relative ad opere in subappalto;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese per procedure amministrative;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza commerciale e della potenza motore del natante oggetto di richiesta di finanziamento.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse di cui al bilancio regionale.

L'importo massimo della spesa ammissibile per singolo natante, comprensivo delle spese generali, non può superare il limite di cui al Programma Operativo approvato.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al 40% della spesa totale ammessa e la partecipazione minima del beneficiario è pari almeno al 60% .

Per quanto riguarda la sostituzione del motore, gli investimenti possono fruire di un contributo pubblico fino al 20% della spesa ammessa per il motore.

Per gli investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera il contributo pubblico può essere aumentato di 20 punti percentuali, la partecipazione del beneficiario è ridotta di conseguenza.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 744/08, nei casi previsti all'art. 7, la partecipazione finanziaria minima del beneficiario può essere ridotta al 40%.

10. Valutazione istruttoria

L'Amministrazione concedente provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

(A tale scopo sarà ufficializzata, con apposita nota ministeriale, una griglia di codici relativi a ciascuna Misura. Il codice è assegnato a ciascuna istanza al momento dell'inserimento della pratica nella procedura informatica di monitoraggio e rappresenta l'elemento identificativo di ciascuna istanza)

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- ❑ l'invio della domanda fuori termine;
- ❑ l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla presente normativa;
- ❑ la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande, e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11. *(Tale fase prevede l'utilizzo di una check list).*

Le istanze, valutate positivamente, sono inserite in una graduatoria, ed ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937,00 euro.

Le graduatorie redatte sono approvate con apposito atto ufficiale e saranno pubblicate su

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- numero UE del peschereccio;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;

- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo o spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti ammessi sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente dovrà controllare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Criteri di selezione		
Descrizione	Peso	Valore
Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi)		
Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l'installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale		
Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni		
Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratteristi è donna		
Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo: <ul style="list-style-type: none"> - postazione di lavoro 		

<ul style="list-style-type: none"> - postazione di lavoro plancia - postazione di lavoro sala macchine - alloggi - ormeggio - ... 		
Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06		
Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca		
Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è un giovane di età inferiore a 32 anni		
Progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza alimentare a bordo: <ul style="list-style-type: none"> - celle frigorifere - coibentazione celle frigorifere - ... 		
TOTALE	

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo al beneficiario, quest'ultimo deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Amministrazione concedente entro dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con

gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e, di conseguenza, la revoca o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature, previsti nel progetto, con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre mesi, e, comunque, entro il limite temporale massimo del programma.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di fine lavori, che dovrà essere certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

La mancata osservanza di tale vincolo determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione e' pari almeno al 50% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato Modello "XX". La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;

- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento dei lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n.al presente decreto/bando;
2. modelli ...XXXXX.. ;
3. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture
 - la percentuale di realizzazione dei lavori.
4. fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria nonché dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
6.

La richiesta della **totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n.al presente decreto/bando;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. modelli ...XXXXX.. ;
4. estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti;
5. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
 - il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture.
6. fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria nonché dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura.

7. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
8. in caso di lieve aumento della stazza di sicurezza, il certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attesta che:
 - i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
 - la stessa unità non è stata oggetto di altri incrementi di stazza di sicurezza in base alla medesima regolamentazione;
 - il natante ha lunghezza di almeno quindici metri fuori tutto;
 - detti lavori non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte principale e non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
9.

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico; ricevuta bancaria; assegno circolare non trasferibile emesso, in caso di imprese, su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria; assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Cumulo degli aiuti pubblici

Fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile, determinato in base ai parametri fissati dall'art.9 del Reg.CE 2792/99, il peschereccio, oggetto di contributi pubblici, può usufruire di un ulteriore finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati anche prima della scadenza dei cinque anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

21. Riferimenti normativi

- Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Eventuali provvedimenti regionali